



PARERE N.20 DEL 5 giugno 2026

PROT. N. 140774 del 5 giugno 2026

Oggetto: Decadenza dal diritto alla borsa di studio per mancata acquisizione CFU

Il/La studente/, iscritto/a al secondo anno del corso di Laurea in Infermieristica ha chiesto l'intervento del Garante dei diritti dell'Università di Firenze per una valutazione a suo favore rispetto ai fatti che di seguito saranno narrati.

Preliminarmente si partecipa che la presente opinione motivata oltre che essere inviata alla Rettrice dell'Ateneo e al presidente di corso di Laurea interessato viene inoltrata al DSU Toscana, ente che ha emesso il provvedimento contestato dallo/a studente/ssa e al Difensore Civico della Regione Toscana, quale altro autorevole interlocutore che potrà dialogare direttamente con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

L'istante aveva partecipato ad un bando per la concessione di borse di studio anno 2025/2026. Sulla base delle dichiarazioni da lui/lei presentate era stato raggiunto il requisito di merito di 25 CFU conseguiti entro il 10 agosto 2025.

Secondo la procedura prevista dal bando lo/la studente/ssa è stato/a dichiarato/a idoneo/a nella prima e nella seconda graduatoria provvisoria, per poi risultare vincitore/rice nella graduatoria definitiva.

A partire dal novembre 2025 gli/le viene erogata la prima rata della borsa di studio e solo in data 19 maggio 2026, quindi a distanza di sei mesi dall'approvazione definitiva della graduatoria e dal conferimento della prima rata della borsa di studio, viene comunicata la revoca della concessione

per mancato raggiungimento dei CFU richiesti, che dalle verifiche effettuate presso la banca dati dell'Università di Firenze erano 19 anziché i 26 dichiarati.

Premesso che l'istante non ha fornito false dichiarazioni poiché è stato accertato che i CFU da lui/lei dichiarati sono stati effettivamente conseguiti entro il termine utile, la questione centrale su cui è necessario valutare deve essere esaminata a partire dalle informazioni fornite dal Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari di DSU Toscana, che ha sottolineato che nella fattispecie i CFU richiesti sono relativi a corsi cc.dd. "integrati". In proposito il punto 5.4.3 del bando precisa che "ai fini del requisito di merito i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile e tenuto conto di quanto stabilito al punto 5.2", che prevede che "saranno considerati validi i crediti universitari relativi ad esami sostenuti e registrati come utili per il conseguimento del titolo, con le date di superamento che risultano agli atti delle università".

Nel presente caso gli esami necessari sono stati sostenuti entro il termine, ma registrati solo in fase successiva con il sostenimento dell'ultimo esame del c.d. "blocco", necessario non per il raggiungimento dei CFU richiesti ma per la loro "bollinatura".

Quanto previsto al punto 5.4.3 del bando esprime una scelta procedurale che teoricamente non può che essere accettata, ma nel momento in cui la sua applicazione viene calata nella fattispecie concreta, quale quella in esame, evidenzia, a parere dello scrivente, un profilo di irragionevolezza determinando un ingiusto trattamento del cittadino.

Infatti, esaminando in particolare il percorso cronologico del piano di studi, così come descritto dallo/a studente/ssa, si apprende che sussisteva una struttura organizzativa che portava a situazioni di forza maggiore che non consentivano di concretizzare la richiesta chiusura del blocco in tempo utile.

Un primo fondamentale dato: nel corso di laurea interessato nell'anno a.a. 2024/2025 le lezioni degli esami propedeutici sono state effettuate nel secondo semestre anziché nel primo a causa della mancanza di cattedre; ciò ha comportato il venir meno dell'opportunità di avere il numero di appelli che invece in altre sedi del corso di laurea è stato possibile garantire correttamente con gli appelli nella sessione invernale. Pertanto, le lezioni del blocco A1 non si sono svolte nel periodo ottobre-

dicembre, con appelli per gli esami nella sessione gennaio- febbraio, e la loro propedeuticità sussiste rispetto al blocco B3 (prima bisogna sostenere i sei moduli del blocco B1). È così che il blocco B3 viene concluso e quindi registrato solo l'8 settembre 2025, ma i moduli numericamente necessari erano già stati sostenuti.

Lo/a studente/ssa sottolinea, a parere dello scrivente correttamente, che “tale situazione ha comportato lo spostamento delle relative lezioni al secondo periodo didattico, con conseguenti ripercussioni sulla possibilità di sostenere gli esami nei tempi ordinariamente previsti”.

È importante rilevare che la situazione descritta riguarda esclusivamente l'anno accademico 2024/2025 in quella sede universitaria a causa della mancanza di cattedre verificatasi in quel periodo, mentre nell'anno accademico in corso le lezioni delle materie propedeutiche sono state svolte correttamente nel primo semestre tra ottobre e dicembre. Su questo punto è fondamentale evidenziare che agli studenti di questo corso di laurea è richiesta la frequenza obbligatoria delle lezioni.

Ulteriore aspetto critico è stato costituito dal tirocinio che doveva essere avviato da gennaio 2025 ed è stato invece rimandato a giugno con termine a settembre (parliamo di 450 ore di tirocinio, il più corposo tra tutti i corsi di laurea). Questo ha comportato la necessità di sostenere l'esame AFP1, propedeutico per il secondo anno solo nell'unica data concretamente disponibile (settembre 2025). Riassumendo in sintesi i fatti si può pertanto notare che quanto previsto per il conseguimento dei requisiti di merito per l'anno 2024/ 2025, per gli studenti del corso di Laurea in questione presso la sede di Pistoia costituiva una condizione impossibile poiché:

- a) sussiste l'obbligo della frequenza delle lezioni in quel corso di laurea;
- b) la partecipazione alle lezioni propedeutiche era stata consentita solo nel secondo semestre;
- c) il tirocinio di 450 ore era stato rimandato da gennaio a giugno.

L'istante con la sua condotta operosa si è adoperato/a al massimo per conseguire i CFU necessari, ma la situazione, si ribadisce di forza maggiore, totalmente estranea alla volontà e alla possibilità di intervento dello/a studente/ssa, ha creato una frattura tra la realtà dei fatti e la norma contenuta nel bando che, nel caso in questione, porta ad un'interpretazione irragionevole e ingiusta poiché non garantisce la parità di trattamento degli studenti.



Pertanto, in considerazione di quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n.241 del 1990 ("revoca per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento"), si propone ad ARDSU Toscana di adottare la revoca del provvedimento di ritiro della concessione di borsa di studio allo/a studente/ssa e di emettere un nuovo provvedimento che, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 9 comma due lett.a) del vigente Regolamento Organizzativo Aziendale, riconosca la validità della concessione di cui alla graduatoria definitiva stilata nell'anno 2025.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al presidente del corso di Laurea interessato, al Direttore generale ARDSU, al Direttore dell'Area servizi DSU Toscana per la rivalutazione dei succitati provvedimenti, al Coordinatore Servizio Benefici ed Interventi Monetari DSU Toscana, al Difensore Civico della Regione Toscana ed all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante

Dott. Carmelo Cantone

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 "

"L'originale della presente dichiarazione è conservata presso l'Ufficio del Garante dell'Università di Firenze"